

un ammontare presunto di 10 miliardi di lire.
L'E. R. J. C. A. S. ha chiesto all' Istituto di voler effettuare lo scosto di una parte delle annuità annualità statali, di volta in volta che esse saranno liquidate dallo Stato, a misura dell'esecuzione dei lavori.

È stato osservato al riguardo, che il predetto decreto legislativo nulla prevede in merito alla cedibilità delle annuità in questione, mentre sembrerebbe necessario che le annuità stesse fossero dalla stessa legge dichiarate cedibili; ciò tenuto presente quanto previsto dall'art. 69, 1° comma, del R. D. 19 novembre 1923, n. 2440, portante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in base al quale "le cessazioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate ecc."

Da parte dell'E. R. J. C. A. S. viene invece sostenuto non essere necessario che la cedibilità del credito venga prevista dalla legge, dovendosi interpretare la suddetta disposizione nel senso che non possa farsi luogo a cessioni nei casi in cui la legge ne faccia esplicito divieto. Di tale avviso